

ARAN - Direzione "Contrattazione 2" U.O. Regioni ed Enti Locali

Oggetto: Richiesta quesito su corretta quantificazione fruizione congedi parentali- art 45 comma 5 CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022

In relazione all'art 45 comma 5 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 ai sensi del quale "5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.", si chiede il parere della spett.le Amministrazioni in ordine alla necessità di computare anche i giorni di sabato e festivi (lavoratore che lavora su cinque giorni) allorquando vi sia una richiesta di congedi parentali per un lungo periodo, con alternanza tra periodi di ferie e periodi di congedo parentale (anche non relativo allo stesso figlio), senza che sia mai un effettivo rientro in servizio. Esempio:

1° settimana: lun ferie, dal martedì al giovedì congedo per figlia A, e venerdì ferie;

2° settimana: lunedì ferie, dal martedì al giovedì congedo per figlia B, e venerdì ferie,

e così via per due mesi complessivi.

Risposta a nota prot. n. 22865 del 07.07.2025 (prot. Entrata Aran n. 12316 del 07.07.2025)

Con riferimento al quesito in esame, per quanto di competenza, non si può che confermare l'orientamento consolidato della scrivente Agenzia, in linea con il dettato contrattuale, che per il caso rappresentato, non essendoci ripresa lavorativa, comporta l'inclusione nel conteggio del congedo anche dei sabati e domeniche.